

REGOLAMENTO (CE) N. 1285/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 17, paragrafo 7,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, e in particolare il terzo trattino dell'articolo 8, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 2, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 97/78/CE stabilisce controlli veterinari di determinate scorte di prodotti di origine animale introdotti nella Comunità e provenienti da paesi terzi.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, gli Stati membri provvedono affinché nessuna partita proveniente da un paese terzo venga introdotta nella Comunità senza essere sottoposta agli adeguati

controlli veterinari (controlli sistematici), e affinché le partite siano introdotte nella Comunità attraverso i posti d'ispezione frontaliere.

- (3) A norma dell'articolo 16 della direttiva 97/78/CE, tali requisiti non si applicano ai prodotti che sono contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e sono destinati al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi una quantità da definire in conformità della procedura descritta nella direttiva. Inoltre, tali requisiti non si applicano a prodotti che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e la quantità spedita non superi una quantità da definire in conformità della procedura descritta nella direttiva.
- (4) La decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, elenca i prodotti di origine animale che devono essere sottoposti a controllo veterinario presso i posti d'ispezione frontaliere.
- (5) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi ⁽⁵⁾, stabilisce un limite di peso di 1 kg per l'esenzione dai controlli veterinari sistematici dei prodotti destinati al consumo umano provenienti da paesi autorizzati o da parti di tali paesi. Tale articolo stabilisce inoltre i limiti di peso per altri prodotti specifici di origine animale introdotti in Danimarca e provenienti, tra l'altro, dalla Groenlandia e dalle Isole Færøer, ed inoltre per alcuni pesci provenienti dalla Russia e introdotti in Finlandia e in Svezia.

⁽¹⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.⁽²⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽³⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.⁽⁴⁾ GUL 116 del 4.5.2007, pag. 9.⁽⁵⁾ GUL 21 del 28.1.2004, pag. 11.